



Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi  
Servizio Tributi

# **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi**

(approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 01.08.2013)

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
<b>Art.1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.2</b>	<i>Componenti del tributo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.3</b>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.4</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO</b>		
<b>Art.5</b>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art.6</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art.7</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art.8</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art.9</b>	<i>Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>TITOLO III - TARIFFE</b>		
<b>Art.10</b>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art.11</b>	<i>Determinazione delle tariffe</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art.12</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.13</b>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<b>Pag.10</b>
<b>Art.14</b>	<i>Piano finanziario</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art.15</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art.16</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art.17</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art.18</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art.19</b>	<i>Scuole statali</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b>		
<b>Art.20</b>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art.21</b>	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art.22</b>	<i>Agevolazioni per la raccolta differenziata</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art.23</b>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art.24</b>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art.25</b>	<i>Agevolazioni per le istituzioni scolastiche</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art.26</b>	<i>Condizioni e modalità per ottenere le esenzioni e le agevolazioni</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>		
<b>Art.27</b>	<i>Maggiorazione per i servizi indivisibili</i>	<b>Pag. 17</b>
<b>TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE</b>		
<b>Art.28</b>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	<b>Pag. 17</b>

<b>Art.29</b>	<i>Contenuto della dichiarazione</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art.30</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.31</b>	<i>Rateizzazioni</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.32</b>	<i>Rimborsi</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.33</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.34</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.35</b>	<i>Accertamenti</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.36</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>		
<b>Art.37</b>	<i>Trattamento dati personali</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>Art.38</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>Art.39</b>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>Art.40</b>	<i>Entrata in vigore ed abrogazioni</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>Art.41</b>	<i>Disposizioni per il 2013</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>All. 1</b>	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<b>Pag. 24</b>

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Monza, in attuazione dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazione dalla L. n. 214/2011).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizione contenute nel D.P.R. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal presente regolamento.

### **Art. 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.
4. Per quanto riguarda la tipologia per qualità e quantità dei rifiuti assimilati agli urbani si rinvia alla delibera di C.C. n. 39 del 22/05/1998.
5. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani secondo i criteri contenuti nella delibera di C.C. n. 39 del 22/05/1998, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
  - rifiuti delle cucine;
  - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**Art. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune di Monza nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**TITOLO II**  
**PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO**

**Art. 5**  
**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

**Art. 6**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo

ai singoli occupanti, detentori o possessori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 7**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi fino a prova contraria a carico del contribuente.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.

#### **Art. 8**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione dei rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
  - a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
  - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - e) superfici coperte di altezza inferiore o uguali a 150 centimetri.
  - f) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - g) le aree adibite a verde;
  - h) giardini, orti ed aree cortilizie;
  - i) aree adibite al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
  - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - n) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
2. Le sopra elencate condizioni devono essere indicate o nella dichiarazione iniziale o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi o da idonea documentazione.

### Art. 9

#### ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categorie di attività	% di riduzione
Tipografie	40%
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazioni veicoli	30%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentisti	20%

3. Per le attività diverse da quelle considerate in elenco la riduzione verrà determinata con riferimento alla tipologia di attività economica con caratteristiche maggiormente simili.
4. L'esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella dichiarazione delle

superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **TITOLO III TARIFFE**

#### **Art. 10**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9 - bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 11**

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe del tributo comunale, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, sono determinate annualmente con specifica deliberazione dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio

- dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e del presente Regolamento.
  4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
  5. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e di una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
  6. Le utenze domestiche costituite da box, cantine o locali accessori a quelli di uso abitativo, anche quando ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette solo alla quota fissa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali dell'abitazione.
  7. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
    - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
    - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
  8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì:
    - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
    - b. la misura dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd fra quelli previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.
    - c. la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del D.L. n. 201/2011 e dall'articolo 4, comma 2, del DPR n. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente con un massimo dell'1%.

## **Art. 12**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione dei locali ed aree. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini indicati dal presente Regolamento.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria con idonea documentazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Ciò vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia presentata entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

### **Art. 13**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati la cui previsione è contenuta nel Piano Finanziario.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n.158/1999.
3. I costi previsti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

### **Art. 14**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto annualmente dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'Ufficio Ecologia per il controllo e successivamente approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione delle tariffe per il tributo sui rifiuti e sui servizi.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

- b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili per chiusura o riduzione di utenze o ad altri fatti non imputabili a negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

#### **Art. 15**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione che sono identificate catastalmente come singole unità immobiliari.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 16**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno o per le nuove utenze alla data di iscrizione nei registri anagrafici. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,

comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le utenze domestiche a disposizione di persone residenti il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
6. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

#### **Art. 17 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione delle attività di cui alla tabella allegata al presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per quantità e qualità.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o mediante versamento diretto.
8. La tassa giornaliera sui rifiuti e sui servizi non si applica nei casi di:
  - a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;

- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
9. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione per i servizi indivisibili.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale nonché le riduzioni a seguito di attività di recupero previste dal presente Regolamento.
11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 18 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

## **Art. 19 SCUOLE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 20 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura pari al 20% della tariffa.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40%.
3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al gestore del servizio, il Comune eserciterà il diritto di

rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni di imposta applicati.

## **Art. 21 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
  - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 22 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti d'imballaggi.
2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
  - a) smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
  - b) smaltimento/trattamento dei materiali differenziati raccolti;
  - c) tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica; che sono state determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e di costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
3. Il minor costo sostenuto in un esercizio per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato dal Comune a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione della tariffa del secondo esercizio successivo.
4. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto alla previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione della tariffa del secondo esercizio successivo.

**Art. 23**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.lgs n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La tariffa viene ridotta sia per la quota variabile che per quella fissa delle percentuali di seguito indicate, in caso di recupero da parte delle utenze non domestiche, dei rifiuti prodotti come di seguito:
  - 5% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 10% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 20% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti viene determinata applicando alla superficie i coefficienti medi  $K_d$  di produzione (Kg/mq.)  
La riduzione di cui al comma precedente deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

**Art. 24**  
**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni non superiore al minimo INPS con riferimento all'anno precedente a quello della domanda e le persone assistite in modo permanente dal Comune con reddito non superiore al minimo vitale le quali non siano proprietarie di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione oggetto del tributo, l'esenzione della tassa per i locali direttamente abitati.
2. E' accordata una riduzione del 30% sull'importo della tassa dovuto alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali, nonché ai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia, per statuto, scopo di lucro (oratori, associazioni culturali ed assistenziali, enti di beneficenza, partiti e sindacati, ecc,) per i locali e le aree o le parti di esse ove vengono svolte le attività proprie dell'ente, prive di carattere commerciale.
3. E' riconosciuta l'esenzione della tassa per i locali e per le aree utilizzati per l'esercizio di qualsiasi culto ammesso dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

**Art. 25**  
**AGEVOLAZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. La tariffa è applicata con una riduzione del 50% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche non statali purché legalmente riconosciute.
2. Le medesime scuole possono essere esentate del tutto dal pagamento della tassa sui rifiuti e sui servizi a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica consuntivo dei progetti realizzati.
3. L'Assessorato alla Pubblica Istruzione in accordo con gli organi collegiali (Distretto, Consiglio di Circolo e Istituto) definirà le modalità in base alle quali verrà concessa l'esenzione per quelle scuole che partecipano ai progetti comunali sopra indicati.

**Art. 26**  
**CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie stabilite negli artt. 21, 24 e 25 del presente Regolamento, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
2. L'esenzione e l'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il Comune si riserva di compiere, in qualunque momento, gli opportuni accertamenti e può richiedere la documentazione necessaria al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o l'agevolazione.

4. Le agevolazioni previste negli artt. 24 e 25 del presente Regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Nel caso si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

## **TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 27**

#### **MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
3. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
4. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
5. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
6. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
7. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

## **TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

### **Art. 28**

#### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni riduzioni;
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Art. 29**  
**CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al servizio Tributi del Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione e/o della detenzione.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale,) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali e delle aree dichiarate e loro partizioni interne;
- e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f. Data d'inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati.

4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta da parte del dichiarante.
5. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**Art. 30**  
**RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto in base alle dichiarazioni, distintamente per la componente rifiuti, la maggiorazione ed il tributo provinciale. Su richiesta del singolo contribuente l'invio dell'avviso di pagamento potrà essere effettuato mediante PEC.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate (aprile, giugno, settembre, novembre) o in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata di giugno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

**Art. 31**  
**RATEIZZAZIONI**

1. Il funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento del tributo fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
2. Le condizioni di temporanea difficoltà economica verranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di pagamento, rapportate al reddito del contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nei due anni immediatamente precedenti e della situazione economica alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.
3. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad €. 20.000,00 è facoltà del funzionario responsabile richiedere idonea garanzia o polizza fideiussoria appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato.
4. La rateizzazione sarà comprensiva degli interessi legali.
5. Nel caso di rateizzazioni per un numero di rate mensili non superiori a 8 non si applicano gli interessi legali.

6. In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una singola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. In caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto con applicazione delle sanzioni piene secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

### **Art. 32 RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 10,00.

### **Art. 33 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo dovuto, comprensivo della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale, è inferiore ad € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo annuo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni, è inferiore a € 30,00. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

### **Art. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 35 ACCERTAMENTI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Funzionario può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni consecutivi;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni consecutivi. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179 - 182 dell'art. 1 della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a rendere disponibili all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente dati inerenti:
    - le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
    - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
    - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  3. Nei casi in cui venga riscontrata l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione il Comune provvederà alla notifica di avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
  4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
  5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 36 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42, 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali dalla data di esigibilità.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 37**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

### **Art. 38**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, del DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nelle norme di legge inerenti l'attività di accertamento, di riscossione, di sanzioni e di contenzioso nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 39**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i termini previsti per legge.

### **Art. 40**

#### **ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 41**

#### **DISPOSIZIONI PER IL 2013**

1. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dal presente regolamento, operano le seguenti disposizioni:

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con deliberazione C.C. n. 39/2013 adottata ai sensi del D.L. n. 35/2013 e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento ivi prevista;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo 2013, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU; i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

## ALLEGATO 1

### 1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	(stabilimenti balneari)
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo, carceri e caserme
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato genere alimentari
30	discoteche, night club